



Il Direttore

**DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE
DELLO STATO S.P.A. N° 17/2000**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, recante l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato SpA;

Visti i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 95 e 96 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. DI/TC/A1007/P/00/000499 del 08/06/2000, con la quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione dei criteri da adottare per l'affidamento del servizio di condotta al personale, in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione per la circolazione sulle linee delle FS S.p.A.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

DELIBERA

ART.1 - La presente disposizione riporta i criteri da adottare per l'affidamento del servizio di condotta al personale, in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione per la circolazione sulle linee delle FS S.p.A." (Allegato).


- L'allegato è parte integrante e costitutiva della disposizione.

ART.2 - Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per stabilire i criteri da adottare per l'affidamento del servizio di condotta al personale, in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione per la circolazione sulle linee delle FS S.p.A. e per il rilascio del "Certificato di Sicurezza".

Roma, **16 GIU. 2000**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N. 2 PAGINE

FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURA
Segretario del Direttore



La presente disposizione è composta di n° 2 pagine

Allegato alla disposizione: "Criteri da adottare per l'affidamento del servizio di condotta al personale, in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione per la circolazione sulle linee delle FS S.p.A."

PARTE I

I.1 SCOPO

Lo scopo della presente disposizione è quello di definire i criteri per l'affidamento del servizio di condotta al personale in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione per la circolazione sulla rete delle FS S.p.A.

I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione deve essere applicata a tutte le Imprese Ferroviarie che operano o intendono operare sull'infrastruttura delle FS S.p.A.

I.3 DEFINIZIONI - ACRONIMI

Termine	Definizione
Competenza	✓ Qualificazione professionale costituita dall'insieme del "sapere", "saper fare", "comportamenti ed attitudini", caratterizzante un individuo nell'esercizio delle sue funzioni
FCL	Fascicolo Circolazione Linee
FO	Fascicolo Orario
PUPOS	Prefazione Unità Periferiche Orario di Servizio

Verifica Tecnica		Autorizzazione	
			WDL



I.4 NORMATIVA CORRELATA

DPR N° 277 - 08/07/1998	Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
DPR N° 146 - 16/03/1999	Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
DPR N° 753 - 11/07/1980	Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
Delibera 12/2000 del 14/03/2000	Requisiti di qualificazione professionale richiesti al personale addetto alla condotta sulla infrastruttura delle FS S.p.A.
Delibera 07/2000 del 28/01/2000	Procedura per la classificazione e distribuzione al personale delle Imprese Ferroviarie dei testi normativi emessi dalla Divisione Infrastruttura

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)



PARTE II

II.1 GENERALITÀ

La presente disposizione definisce lo standard di conoscenza delle linee percorse e dei mezzi di trazione utilizzati da parte del personale di condotta per la circolazione sulla infrastruttura delle FS S.p.A..

Ogni agente abilitato alla condotta dovrà sempre essere assegnato ad un impianto che ne curi nel tempo il seguito individuale dei requisiti di qualificazione professionale (competenze) attraverso personale accreditato presso il Gestore dell'Infrastruttura.

L'Impresa Ferroviaria dovrà dare evidenza oggettiva attraverso la documentazione interna, dell'impianto a cui ogni agente risulta assegnato e che cura il mantenimento nel tempo delle competenze.

Quanto sopra deve essere garantito anche in caso di trasferimento temporaneo del personale tra due impianti per un periodo superiore a due mesi.

Il personale del Reggimento Genio Ferrovieri, in caso d'utilizzazione in sussidio presso un'Impresa Ferroviaria per un periodo superiore a due mesi, fermo restando quanto previsto dalla delibera n°7/2000 del 28/01/00 relativa alla classificazione e distribuzione dei testi regolamentari, dovrà essere inserito nei processi di formazione continua di cui sopra con le stesse modalità previste per gli altri agenti.

I processi organizzativi adottati per la formazione continua e in particolare quelli adottati per garantire gli standard richiesti nella presente disposizione dovranno essere sottoposti ad approvazione della Divisione Infrastruttura.

II.2 STANDARD DI CONOSCENZA DELLA LINEA

La conoscenza di una linea o di un determinato tratto di linea da parte del personale addetto alla condotta già completamente professionalizzato, e che abbia svolto le mansioni di condotta in modo continuativo, può ritenersi sufficiente quando:

- Il tratto di linea, sia stato percorso per almeno due volte (per ogni senso di marcia), in servizio da secondo agente o con scorta da parte del personale addetto all'istruzione.

La conoscenza deve essere considerata decaduta quando:

- A seguito di prolungate assenze, o diversa organizzazione (turni di lavoro ecc.), ogni singolo agente non abbia percorso da più di **sei mesi** una determinata linea o tratto di linea.

In ogni caso la conoscenza di una linea o tratto di linea può essere considerata sufficiente quando siano stati raggiunti i requisiti di competenza previsti al punto 302b del suballegato alla Disposizione: "Requisiti di qualificazione professionale richiesti al personale addetto alla condotta sulla infrastruttura delle FS S.p.A." emanata con delibera N° 12/2000 del Direttore della Divisione Infrastruttura.



II.3 STANDARD DI COMPETENZA PER LA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE

La competenza sulla condotta dei mezzi di trazione è da ritenersi sufficiente quando attraverso specifici processi formativi siano stati raggiunti i requisiti previsti ai punti:

101b, 102b, 103b, 104b, 105b, 106b, 201, 302a, 304a, 305b, 402, 403, 404, 501b, 503b, 504b, 601, 602, 603, 604, 605, 701, 702, 801 del suballegato della disposizione: "Requisiti di qualificazione professionale richiesti al personale addetto alla condotta sulla infrastruttura delle FS S.p.A." emanata con delibera N° 12/2000 del Direttore della Divisione Infrastruttura.

Di ciò dovrà essere data evidenza oggettiva attraverso registrazione sulla documentazione personale e sulla documentazione di certificazione alla condotta.

La competenza per accedere alla condotta delle locomotive a vapore, salvo quanto previsto ai punti precedenti, deve essere preceduta da almeno 5 anni di esperienza sugli altri moduli di trazione.

La competenza deve essere considerata decaduta quando:

- A seguito di prolungate assenze, o diversa organizzazione (turni di lavoro ecc.), ogni singolo agente non abbia utilizzato da più di **due anni**¹ un determinato mezzo di trazione sia diesel che elettrico. Il periodo deve essere ridotto ad **un anno**¹ per i rotabili con velocità di targa superiore a 160 Km/h.

II.4 RIPRISTINO DELLE COMPETENZE

II.4.1 COMPETENZE GENERALI

Il personale che per assenza dal servizio superiore a sei mesi, non abbia svolto servizio di condotta, dovrà essere sottoposto alla verifica da parte del personale addetto all'istruzione accreditato presso il Gestore dell'Infrastruttura, che ne valuterà i bisogni formativi integrandoli opportunamente prima di essere di nuovo utilizzato nelle mansioni di condotta. Dell'effettiva utilizzazione nelle mansioni di condotta l'Impresa Ferroviaria dovrà darne evidenza oggettiva sulla documentazione personale dell'interessato.

II.4.2 CONOSCENZA DELLA LINEA

Il personale che per ragioni organizzative non mantenga gli standard di conoscenza della linea di cui al punto II.2, fermo restando gli eventuali interventi previsti al precedente punto II.4.1, dovrà percorrere per almeno due volte la linea interessata (per ogni senso di marcia), in servizio da secondo agente o con scorta da parte del personale addetto all'istruzione, prima di riprendere la condotta da primo agente.

II.4.3 CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE

Il personale che per ragioni organizzative non abbia utilizzato, un determinato mezzo di trazione per un periodo superiore a quelli indicati al punto II.3, fermo restando gli eventuali interventi previsti al precedente punto II.4.1, dovrà ripristinare le proprie "competenze" viaggiando per almeno due volte sul mezzo interessato, in servizio da secondo agente o con scorta da parte del personale addetto all'istruzione.

¹ - 6 mesi, se il personale non ha svolto continuativamente attività di condotta.



Per i rotabili con velocità di targa superiore a 160 Km/h il personale addetto all'istruzione dovrà valutare ed integrare opportunamente le eventuali esigenze formative in aggiunta a quanto previsto al punto precedente.

II.6 UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il servizio di condotta come primo agente, sui treni condotti a doppio agente deve essere affidato a personale con i requisiti previsti ai punti II.2 e II.3. E' comunque ammesso che i requisiti dei punti II.2 e II.3 siano garantiti complessivamente dall'equipaggio di macchina purché entrambi gli agenti siano in possesso dell'abilitazione alla condotta da primo agente.
2. Il servizio di condotta sui treni ad agente unico deve essere affidato esclusivamente a personale con i requisiti previsti ai punti II.2 e II.3.
3. Il personale che non è in possesso dei requisiti previsti ai punti II.2 e II.3, non potrà essere utilizzato nel servizio di condotta da primo o unico agente fino al ripristino delle competenze in base a quanto indicato ai punti II.4.1/II.4.2/II.4.3.

In caso di ricorso a percorsi alternativi per cause accidentali, qualora non sia possibile reperire personale con le caratteristiche richieste, il personale addetto alla condotta, potrà percorrere linee alternative anche se non in possesso della conoscenza prevista della linea percorsa (requisiti II.2), in tal caso, nel rispettare le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'orario di servizio, utilizzerà maggior cautela e potrà non garantire il pieno rispetto della percorrenza d'orario.

Quanto sopra è applicabile anche ad equipaggi composti da un solo agente abilitato alla condotta, purché coadiuvato permanentemente in cabina di guida da altro agente abilitato ai segnali, all'uso del freno ed alla consultazione dell'Orario di Servizio.

II.7 PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE ED ESTENSIONE TRATTI DI LINEA

Il personale addetto all'istruzione deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per il personale di condotta.

Il personale addetto all'istruzione in caso di attivazione di nuovi tratti linea, dovrà studiare preventivamente tutta la documentazione disponibile (FO, FCL, PUPOS, piani schematici ecc.) ed effettuare un numero di viaggi adeguato in relazione alla complessità impiantistica ed estensione del nuovo tratto, anche in regime di pre-esercizio.

Il personale addetto all'istruzione abilitato per specifici tratti di linea, in caso di estensione delle tratte per le quali risulta abilitato, oltre a quanto previsto al punto precedente dovrà percorrere con i propri rotabili il nuovo tratto assieme al personale territoriale del Gestore dell'Infrastruttura.

Il personale addetto all'istruzione trasferirà poi a quello di condotta le conoscenze come descritto ai punti precedenti

